

progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi

Per una scuola di tutti e di tutte
Protocollo per l'accoglienza e l'accompagnamento
degli alunni con background migratorio

ALLEGATO 1 – Approfondimento sulla normativa
e sulle indicazioni ministeriali.

A cura di Emma Mapelli - Commissione Territoriale Intercultura, scuole in rete
Comune di Brugherio

Progetto TWIN – Teen to Win

PROG 105012, Fondi FEI 2013



L'inserimento dei minori stranieri nei contesti educativi-formativi di ogni ordine e grado comporta un necessario adattamento dell'offerta poiché si riconoscono ai minori in questione bisogni specifici.

In questa ottica è possibile prevedere un piano educativo personalizzato, secondo le indicazioni di alcuni documenti ministeriali:

- le *Linee guida per l'accoglienza degli alunni stranieri*, febbraio 2006;
- *La via italiana per l'intercultura*, ottobre 2007;
- le *Norme per la valutazione*, 30 ottobre 2008;
- la *Nota del Ministro sull'integrazione dei minori stranieri*, 8 gennaio 2010;
- *PEP per gli alunni con Bisogni educativi speciali (BES)* - Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012;
- *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione dei minori stranieri*, febbraio 2014.

a) Iscrizione ed inserimento

I minori presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. L'iscrizione a scuola del minore immigrato può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno e non è obbligatorio presentare nessun documento relativo a percorsi scolastici precedentemente svolti all'estero, se il minore è in età di obbligo scolastico (**Decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n.394; articolo 45**).

Anche l'immigrato che non è in possesso del regolare permesso di soggiorno deve mandare alla scuola dell'obbligo i figli che sono entrati con lui illegalmente in Italia, senza correre alcun pericolo. Il capo d'istituto e il personale della scuola sono tenuti a chiedere all'immigrato che iscrive un figlio a scuola solo un documento di riconoscimento o qualcosa che comunque attesti l'identità del bambino. Anche quando tale documentazione è imprecisa o incompleta, il minore viene iscritto con riserva, senza che ciò, però, pregiudichi la valutazione e la eventuale concessione dei titoli di studio conseguiti. (**Legge Bossi-Fini 189/2002**).

Gli alunni stranieri devono essere iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo il Collegio dei docenti deliberi, sulla base di specifici criteri l'iscrizione ad una classe diversa immediatamente inferiore o superiore rispetto all'età anagrafica. (**Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione dei minori stranieri, febbraio 2014**)

I minori stranieri possono essere inseriti alla scuola secondaria di secondo grado se hanno già studiato per almeno 9 anni all'estero. La documentazione che attesti il percorso svolto deve essere tradotta in lingua italiana da un organo competente – ambasciata o consolato del paese d'origine – e deve essere consegnata alla scuola prima del primo esame di qualifica o di maturità. (**Legge Bossi-Fini 189/2002; Linee guida per l'accoglienza degli alunni stranieri -febbraio 2006**).

Per evitare concentrazioni di iscrizioni di alunni stranieri si dovranno realizzare accordi di rete tra le scuole e gli Enti locali. Gli Uffici scolastici regionali, di intesa con gli Enti territoriali, comunque, potranno autonomamente definire quanti bambini stranieri per classe si potranno iscrivere alle scuole



del proprio territorio. **Le iscrizioni di minori non italiani non dovranno superare il 30% degli iscritti** e in particolare:

- il numero degli alunni stranieri presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una equilibrata distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra istituti dello stesso territorio;
- il limite del 30% entrerà in vigore dall'anno scolastico 2010-2011 in modo graduale: verrà infatti introdotto a partire dalle classi prime sia della scuola primaria, sia della scuola secondaria di I e II grado;
- il limite del 30% potrà essere innalzato – con determinazione del Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale - a fronte della presenza di alunni stranieri (come può frequentemente accadere nel caso di quelli nati in Italia) già in possesso delle adeguate competenze linguistiche;
- il limite del 30% potrà invece essere ridotto, sempre con determinazione del Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, a fronte della presenza di alunni stranieri che dimostrino all'atto dell'iscrizione una padronanza della lingua italiana ancora inadeguata a una compiuta partecipazione all'attività didattica, e comunque a fronte di particolari e documentate complessità.

(Nota del Ministro sull'integrazione dei minori stranieri- 8 gennaio 2010)

b) Accertamento culturale

La scuola deve tener conto degli studi documentati seguiti dal nuovo alunno nel Paese di origine ed è tenuta ad accertare le competenze, i livelli di abilità e le conoscenze dell'iscritto, per l'assegnazione alla classe opportuna, nell'interesse dell'allievo. **(D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 45).**

L'assegnazione degli alunni non italiani nelle classi è autonomamente decisa dalle scuole che dovranno, comunque, **procedere ad un accertamento delle competenze e dei livelli di preparazione dell'alunno** per assegnarlo, di conseguenza, alla classe definitiva **(Nota del Ministro sull'integrazione dei minori stranieri- 8 gennaio 2010).**

Il collegio dei docenti ripartisce gli alunni stranieri nelle classi. «La ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri». L'alunno va di norma inserito per età anagrafica; è possibile valutare l'inserimento in una classe inferiore o superiore di un solo anno rispetto a quella prevista dall'età anagrafica sulla base di alcune condizioni particolari. La mancata conoscenza della lingua italiana non può essere motivo di retrocessione. **(D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 45).**

c) Programmazione personalizzata ed uso di materiali specifici

L'alunno straniero, ha diritto al pari di tutti gli alunni ad una programmazione personalizzata. **(Decreto Legislativo n 52/2003 ripreso ed ampliato nel Decreto Legislativo n. 76/ 2005, comma 6 art.1).**



È compito del collegio dei docenti definire, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi d'insegnamento. (**Decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n.394**).

I piani personalizzati devono prevedere interventi di educazione linguistica in italiano L2 e di messa a punto curricolare stesi tenendo conto del percorso scolastico precente e degli elementi emersi durante l'accertamento culturale (saperi, competenze, mancanze ecc...).

(**Linee guida per l'accoglienza degli alunni stranieri, febbraio 2006 ; La via italiana per l'intercultura, ottobre 2007**).

La scuola deve garantire percorsi integrativi degli studi sostenuti al paese d'origine al fine di garantire il conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore (**Decreto Legislativo, 25 luglio 1998, n. 286, art. 38**).

Per la realizzazione di percorsi specifici per gli alunni stranieri possono essere usati libri in lingua originale, bilingui o plurilingui, i testi facilitati, gli strumenti per l'avviamento ai testi e i dizionari nelle diverse lingue, i video e i cd rom multimediali. (**Linee guida per l'accoglienza degli alunni stranieri, febbraio 2006; La via italiana per l'intercultura, ottobre 2007**).

All'interno del contesto scolastico possono essere utilizzate lingue diverse al fine di ottimizzare la comunicazione. (**The Common European Framework of Reference for Languages, Council of Europe 2001**).

d) Percorsi di facilitazione linguistica

Elemento fondamentale per l'integrazione degli alunni stranieri è il **potenziamento della lingua italiana**. Uno degli obiettivi prioritari per l'integrazione degli alunni stranieri è dunque quello di promuovere una buona competenza nell'italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico ed inclusione sociale. (**Linee guida per l'accoglienza degli alunni stranieri, febbraio 2006 ; La via italiana per l'intercultura, ottobre 2007; Nota del Ministro sull'integrazione dei minori stranieri- 8 gennaio 2010**).

Ogni docente deve assumere il ruolo di “facilitatore di apprendimento” per il proprio ambito disciplinare e prevedere per un tempo lungo attenzioni mirate e forme molteplici di facilitazione che sostengano l'apprendimento dell'italiano settoriale, astratto, riferito a saperi e concetti disciplinari. (**Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione dei minori stranieri, febbraio 2014**).

All'interno dell'offerta formativa, l'adattamento dei programmi deve prevedere specifici percorsi che facilitino l'acquisizione della lingua italiana come L2, individualizzati o in piccolo gruppo, utilizzando ove possibile il personale della scuola. Tali percorsi possono essere organizzati nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi anche sulla base degli interventi con le regioni e gli enti locali (**Decreto Legislativo, 25 luglio 1998, n. 286, art. 38; Decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n.394, (Linee guida per l'accoglienza degli alunni stranieri, febbraio 2006 ; La via italiana per l'intercultura, ottobre 2007)**).

Lo scopo di facilitare la lingua seconda deve essere soprattutto di natura pragmatica, cioè deve sviluppare la capacità di partecipare ad atti comunicativi utilizzando le risorse disponibili. A questo



scopo sono necessarie azioni didattiche specifiche e diversificate. (**The Common European Framework of Reference for Languages, Council of Europe 2001**).

I percorsi di facilitazione linguistica non devono limitarsi allo sviluppo della lingua della sopravvivenza, ma devono accompagnare il non madrelingua fino allo sviluppo della “lingua dello studio”. Infatti le esperienze di cura attenta e protratta dell'italiano nel corso degli anni di scuola mostrano una maggiore capacità di contrastare i ritardi scolastici dei minori stranieri. (**Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione dei minori stranieri, febbraio 2014**).

Per la definizione dei livelli, degli obiettivi e della programmazione, è importante fare riferimento al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. (**Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione dei minori stranieri, febbraio 2014**).

e) Valutazione

Per poter valutare in modo corretto gli alunni con origine straniera è necessario riflettere sulla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo e sulla necessità di dover adattare gli strumenti e le modalità con cui valutare. (**Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione dei minori stranieri, febbraio 2014**).

L'adattamento dei programmi per i singoli alunni comporta un adattamento della valutazione. La valutazione formativa deve essere privilegiata rispetto a quella certificativa; si devono inoltre prendere in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e soprattutto le potenzialità di apprendimento dimostrate. (**Linee guida per l'accoglienza degli alunni stranieri, febbraio 2006 ; La via italiana per l'intercultura, ottobre 2007**).

È prioritario valutare gli alunni stranieri tenendo conto, per quanto possibile, della storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite, nonché della cultura della storia e delle competenze in italiano. (**Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione dei minori stranieri, febbraio 2014**).

I minori con cittadinanza non italiana, presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione vanno valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, ossia: è possibile sospendere la valutazione nel primo quadrimestre, ma solo nel caso in cui l'alunno si sia inserito da poco nella scuola o per un numero alto di assenze; devono essere previste verifiche intermedie, valutazioni periodiche e finali coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti; deve essere utilizzata la scala di valutazione numerica.

Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno (**Linee guida per l'accoglienza degli alunni stranieri, febbraio 2006; Norme per la valutazione, 30 ottobre 2008**).

f) Seconda lingua straniera



Possibilità di estendere agli alunni stranieri la norma riguardante gli studenti privatisti o trasferitisi da altra scuola. Gli alunni che si trasferiscono da un'altra scuola dove era previsto l'insegnamento di una lingua straniera diversa da quella proposta nella nuova scuola, possono, per deliberazione motivata e inappellabile del Consiglio di classe, essere dispensati dal frequentare le lezioni della nuova lingua, con l'obbligo però di sottoporsi, alla fine dell'anno, nella scuola stessa, all'esame sulla lingua di cui avevano iniziato lo studio. La dispensa non può essere concessa agli alunni delle classi prime. **(Regio decreto n. 653/1925 art.18).**

Una quota di ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria possa essere utilizzata per potenziare l'italiano per gli alunni stranieri.(Nota del Ministro sull'integrazione dei minori stranieri- 8 gennaio 2010)

g) Gli esami

La normativa d'esame permette di differenziare formalmente le prove d'esame per quegli studenti stranieri a cui sono stati riconosciuti bisogni educativi speciali (BES) o comunque forniti di un piano didattico personalizzato.

È importante che anche nella relazione della classe all'esame di Stato, sia la termine del primo che del secondo ciclo, vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i percorsi d'inserimento e di apprendimento scolastico.

Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l'utilizzazione della lingua d'origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate.

Per l'esame di Stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d'origine.

Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.

(Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione dei minori stranieri, febbraio 2014).

h) Programmazione dell'offerta formativa in chiave interculturale per la valorizzazione delle differenze

L'educazione interculturale costituisce lo sfondo da cui prende avvio la specificità dei percorsi formativi rivolti ad alunni stranieri, nel contesto di attività che devono connotare l'azione educativa nei confronti di tutti **(Linee guida per l'accoglienza degli alunni stranieri, febbraio 2006; La via italiana per l'intercultura, ottobre 2007).**

Sarà necessario un approccio pedagogicamente fondato alla conoscenza delle più qualificate espressioni artistiche e scientifiche dei diversi popoli. Questi approcci e strumenti didattici specifici saranno alla comunità scolastica e non solo agli alunni stranieri.**(Linee guida per l'accoglienza degli alunni stranieri, febbraio 2006, pg. 23).**

L'educazione interculturale rifiuta sia la logica dell'assimilazione sia la costruzione e il



rafforzamento di comunità etniche chiuse ed è orientata a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco arricchimento, entro la convivenza e le differenze. (**Linee guida per l'accoglienza degli alunni stranieri, febbraio 2006; La via italiana per l'intercultura, ottobre 2007**).

«La comunità scolastica accoglie e rispetta le differenze linguistiche e culturali come valori da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; e a tal fine promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni». (**L. 394/99, art. 45, § 4**).

i) Coinvolgimento delle famiglie e orientamento scolastico

La scuola deve instaurare anche con le famiglie di origine straniera un rapporto di ascolto per comprenderne le specifiche condizioni ed esigenze e condividere un progetto educativo-formativo sul minore che ne valorizzi le specificità. In questo percorso la scuola può avvalersi di mediatori linguistico-culturali, per superare le difficoltà linguistiche e per facilitare la comprensione delle scelte educative, e può predisporre materiali specifici plurilingue, che spieghino l'organizzazione della scuola, le diverse opzioni educative, il calendario, le regole, le modalità di valutazione ecc... (**Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione dei minori stranieri, febbraio 2014**).

Il coinvolgimento delle famiglie e l'informazione in diverse lingue sul funzionamento e sull'articolazione del sistema d'istruzione, sugli obiettivi di apprendimento attesi, sull'organizzazione, sulla valutazione e sulle diverse attività di scuole è di importanza cruciale nei processi di integrazione ed orientamento e riorientamento, in particolare nella transizione dal primo al secondo ciclo. (**Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione dei minori stranieri, febbraio 2014**).

Le istituzioni scolastiche devono assicurare anche agli alunni stranieri un percorso orientativo completo e continuativo affinché possano provvedere in modo adeguato alle proprie scelte scolastiche e lavorative. (**Linee guida per l'accoglienza degli alunni stranieri, febbraio 2006 ; La via italiana**